

## LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP CHE DISPONGONO ALIQUOTE AGEVOLATE

### Riferimento Agevolazione A1

#### LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2001, n. 9

Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

BURA n. 7 del 28 marzo 2001

#### Soggetti beneficiati

Titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

### Riferimento Agevolazione A2

#### LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)

BURA n. 10 del 24 maggio 2002

#### art. 14

(IRAP per i piccoli Comuni montani)

#### Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 (\*) abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.

L'agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000 Euro e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(\*) l'art. 84 comma 5 della L. R. 26 aprile 2004, n. 15, ha esteso l'agevolazione ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2004

## Riferimento Agevolazione A3 ed A4

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)

BURA n. 50 speciale del 30 aprile 2003

art. 43

Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 limitatamente all'attività istituzionale esercitata e cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo.

## Riferimento Agevolazione A5

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, n. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

BURA n. 10 straordinario del 31 maggio 2004

art. 84

Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 446/1997, che inizino l'attività a decorrere dal 1.1.2004, per i primi due periodi d'imposta, esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a 100.000 €, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni vigenti nel territorio della Regione Abruzzo e non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/1997.

Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.